

DELIBERA N. 65/24/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TWITTER
INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)
CONTESTAZIONE N. 11/23/DSDI - PROC 27/FDG**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della Società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”* (di seguito anche, rispettivamente, *“Decreto e-commerce”* e *“Direttiva e-commerce”*);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la

direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA) e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 8;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “*Decreto dignità*” o “*Decreto*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*”;

VISTO, altresì, l’art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale “*fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione,*

evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” (di seguito anche “*Linee guida*”);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo *online* nel mercato interno 2012/2322 (INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 e, in particolare, la lettera f), nella quale viene evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*”, e la lettera h), in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente*”;

VISTA la delibera n. 298/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “*Linee Guida Regolamento Sanzioni*”);

VISTE le segnalazioni pervenute all'Autorità Prot. nn. 237586 del 2 agosto 2022, 242415, 242416, 242418 242456, 242896 e 242898 del 9 agosto 2022, 246977 del 22 agosto 2022, 250762 del 30 agosto 2022, 303212 del 21 ottobre 2022, 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate anche attraverso la piattaforma per la condivisione di video "Twitter";

VISTO l'art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui *"le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d'insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni"*;

RILEVATO che la piattaforma di condivisione di video "Twitter", accessibile dal sito web www.twitter.com (di seguito Twitter), per i Paesi dello spazio economico europeo, fa capo alla *Twitter International Unlimited Company* con sede legale 1 3 Cumberland PL Fenian Str Dublin 2, Irlanda e che la stessa è presente in Italia con la società *Twitter Italia S.R.L.* con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano;

VISTA la nota del 5 giugno 2023 (Prot. n. 148974) con la quale la Guardia di Finanza ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dall'Autorità con nota del 10 maggio 2023 (Prot. 124785);

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie dell'8 giugno 2023 e del 14 giugno 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 sulla piattaforma di condivisione di video Twitter;

VISTA la relazione (Prot. n. 161952 del 16 giugno 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTO l'atto di contestazione n. 11/23/DSDI del 21 giugno 2023, recante *"Contestazione alle società Twitter Italia S.r.l. e Twitter International Unlimited Company per la presunta violazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 8"*, notificato in data 21 giugno 2023;

VISTA la memoria trasmessa dalla società *Twitter Italia s.r.l.* con nota prot. n. 255307 del 9 ottobre 2023;

VISTA, altresì, la memoria trasmessa dalla società *Twitter International Unlimited Company* (d'ora in avanti "Twitter International" anche solo la "Società") con nota prot. n. 255309 del 9 ottobre 2023;

VISTA la risposta fornita dalla Twitter International (nota prot. n. 278348 del 30 ottobre 2023) alla richiesta di informazioni formulata *ex* articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (nota Prot. n. 236978 del 20 settembre 2023), avente ad oggetto la verifica della sussistenza di eventuali rapporti contrattuali in essere con i soggetti (*content creator*) titolari dei 40 profili/account Twitter [*rectius* 20 in ragione di un mero errore materiale] individuati nell'atto di contestazione, con la quale la società ha precisato che solo 9 di questi hanno stipulato contratti con la piattaforma;

VISTO il parere reso dal Servizio giuridico dell'Autorità in data 20 novembre 2023 (Prot. n. 297265) *ex* articolo 7, comma 4, del Regolamento a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Servizi Digitali in data 18 ottobre 2023 (prot. n. 266957);

VISTA la proroga disposta dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 20 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sanzioni, per lo svolgimento di specifici approfondimenti relativi al meccanismo di funzionamento del sistema di abbonamento attivo su "X Premium" predisposto dalla società per ottenere la cd. "spunta blu";

VISTA la nota della società pervenuta in data 12 gennaio 2024 (prot. 10652) con quale, in risposta alla richiesta formulata in data 22 dicembre 2023 (prot. n. 329722), sono stati illustrati i meccanismi di funzionamento del sistema di abbonamento attivo su "X Premium" nonché forniti i relativi requisiti di idoneità, attività e modalità di verifica effettuate dal "Team X";

SENTITA la Società in audizione in data 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

A partire dal giorno 2 agosto 2022 e sino al giorno 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all'Autorità (Prot. nn. 237586 del 2 agosto 2022, 242415, 242416, 242418 242456, 242896 e 242898 del 9 agosto 2022, 246977 del 22 agosto 2022, 250762 del 30 agosto 2022, 303212 del 21 ottobre 2022, 115891 del 2 maggio 2023) nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del Decreto dignità effettuate anche attraverso la piattaforma per la condivisione di video "Twitter".

A valle dell'attività preistruttoria, l'Autorità ha contestato alla Società la violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità per la diffusione, sul servizio di piattaforma per la condivisione di video "Twitter", di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincita in denaro, notificando, in data 21 giugno 2023, l'atto di contestazione n. 11/23/DSDI, a Twitter International Unlimited Company con sede legale 1 3 Cumberland PL Fenian Str Dublin 2, Irlanda e a società Twitter Italia S.R.L. con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano.

Più precisamente, dalla navigazione del servizio di piattaforma per la condivisione di video “Twitter”, è emerso che, attraverso i seguenti 20 account Twitter come di seguito individuati (di seguito cumulativamente indicati come “Account Contestati”):

n.	Profili/account	URL
1	SlotsMarko	https://twitter.com/MarkoBonus
2	Conker H (*)	https://twitter.com/ConkerRich
3	LuckyLunaTV	https://twitter.com/luckyLunatv
4	CasinoDaddy	https://twitter.com/casino_daddy
5	CLASSYBEEF (*)	https://twitter.com/classybeef
6	Roshtein (*)	https://twitter.com/roshteins
7	Livespins	https://twitter.com/WeAreLivespins
8	Red Rake Gaming	https://twitter.com/RedRakeGaming
9	QuickSpin	https://twitter.com/quickspinab
10	Trainwreck (*)	https://twitter.com/Trainwreckstv
11	Casino Squad	https://twitter.com/casinosquad18
12	SlotsJudge	https://twitter.com/SlotsJudge
13	StakeDrake	https://twitter.com/StakeDrake1
14	SPIKE	https://twitter.com/SPIKEslot
15	Bet Club (*)	https://twitter.com/BetClub
16	King Tipster (*)	https://twitter.com/The_KingTipster
17	Mania Slot	https://twitter.com/ManiaSlot
18	Life is a Game	https://twitter.com/Life_is_a_Game
19	500 Casino (*)	https://twitter.com/CSGO500

20	Skill And Bet	https://twitter.com/skillandbet
----	---------------	---

(*) account cd. con “spunta blu”

viene realizzata la promozione di innumerevoli siti di gioco con vincite in denaro in violazione del divieto introdotto dall’art. 9 del Decreto.

In ciascuno dei 20 *account*/canali sopra identificati, viene realizzata la promozione del gioco d’azzardo, mediante la riproduzione di sessioni di gioco (di *slot machine* o *video lottery terminal*) ovvero attraverso immagini promozionali di siti di gioco, nonché collegamenti ipertestuali che rimandano direttamente a siti di gioco con vincite in denaro; in alcuni casi attraverso i *tweet* vengono illustrate le modalità per accedere ai siti di gioco con vincite in denaro, i *bonus* e i sistemi di pagamento che si possono usare per depositare e ritirare le vincite, anche sotto forma di recensione o mediante la pubblicazione di collegamenti ipertestuali.

Nello specifico, gli *account* identificati con la cd. “*spunta blu*” (di cui viene data evidenza con il segno (*) nella Tabella sopra riportata), sono *account* “verificati” dalla stessa società, come riportato nell’apposita informativa (<https://help.twitter.com/it/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts>).

In particolare, secondo quanto dichiarato nell’informativa, “*la spunta blu significa che: un account possiede un abbonamento attivo al nuovo servizio Twitter Blue ed è conforme ai criteri di idoneità oppure l’account era stato verificato secondo i precedenti criteri di verifica (attività, notorietà e autenticità)*”.

Dalla medesima informativa risulta infatti che la spunta blu viene attribuita, previa verifica da parte del *team* di Twitter, agli *account* titolari di abbonamento mensile o annuale che soddisfino specifici criteri di idoneità (completezza, uso attivo, sicurezza, veridicità). Inoltre, i *tweet* diffusi dagli *account* verificati godono di (1) classifiche prioritarie nelle conversazioni e nella ricerca, (2) visualizzazione di circa il doppio dei Tweet tra gli annunci nelle tempistiche “*Per te e Seguiti*”, (3) possibilità di personalizzare i *tweet* aggiungendo testo in grassetto e corsivo e (4) pubblicare video più lunghi e caricamenti di video a 1080p.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

2.1. Le memorie difensive

In data 9 ottobre 2023 (Prot. nn. 255307 e 255309) sono state presentate le memorie difensive della Società in cui si afferma che le contestazioni sollevate dall’Autorità sono infondate.

In via preliminare, si osserva che, sebbene le memorie difensive prodotte dalla Società siano arrivate oltre il termine dei 30 giorni previsto nell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, l'Autorità ha ritenuto comunque di accoglierle e valutarle ai fini del presente procedimento in modo da non comprimere il diritto di difesa della Società.

Con riferimento alla società Twitter Italia S.r.l. che, avendo quest'ultima dichiarato di non ospitare, né gestire la piattaforma disponibile all'indirizzo www.x.com (la "Piattaforma X"), ne consegue la non procedibilità nei propri riguardi.

Relativamente, invece, alla società Twitter International (di seguito anche "Twitter" o "la società"), essa sostiene che nessuna responsabilità può essere mossa nei suoi confronti per i contenuti pubblicati nell'atto di contestazione.

In particolare, nella propria qualità di *hosting provider* la società ritiene di poter essere considerata responsabile per la mancata rimozione di contenuti di terze parti solo a seguito di specifica segnalazione, in ragione del proprio ruolo di "*hosting provider passivo*". Al riguardo, precisa che la propria responsabilità nascerebbe esclusivamente laddove i contenuti ad essa segnalati non vengano da questa tempestivamente rimossi. Nel caso di specie, la società afferma di non aver avuto conoscenza di alcuna segnalazione da parte dell'Autorità riguardante i contenuti pubblicati dagli *account* identificati nell'atto di contestazione prima della notifica dello stesso, avvenuta in data 4 luglio 2023. Pertanto, solo una volta ricevuto l'atto di contestazione, la Società ha prontamente provveduto a disabilitare l'accesso dall'Italia a tutti gli *account* ivi individuati.

Twitter ha poi illustrato il funzionamento della "Piattaforma X", ossia il servizio *online* che consente agli utenti di entrare in contatto, condividere opinioni e scoprire cosa avviene nel mondo.

La società ha chiarito che, al fine di aprire un *account*, ogni utente deve prima accettare i Termini di Servizio che regolano l'uso delle funzionalità che Twitter fornisce sulla stessa piattaforma. La clausola 3 dei termini di servizio chiarisce: "*[s]ei responsabile dell'utilizzo dei Servizi e dei Contenuti che fornisci, compreso il rispetto delle leggi applicabili, delle norme e dei regolamenti*". Inoltre, viene specificato altresì che "*[l]a responsabilità relativa ai Contenuti ricade esclusivamente sulla persona che li ha creati. Noi non possiamo monitorare o controllare i Contenuti pubblicati tramite i Servizi e non ne siamo responsabili*". I termini di servizio attribuiscono a Twitter il diritto di sospendere o chiudere gli *account* agli utenti, ovvero di cessare in tutto o in parte la fornitura dei servizi quando, *inter alia*, l'*account* "*deve essere rimosso a causa di condotta illecita*". Al contempo, l'articolo 4 dei Termini di Servizio chiarisce che gli utenti sono soggetti alle Regole e norme di Twitter ("Regole e Norme"), le quali descrivono i comportamenti vietati sulla Piattaforma X. In particolare, la sezione "*Informazioni sui contenuti oscurati per paese*" illustra chiaramente, secondo la Società, l'impegno della stessa nel disabilitare i contenuti che violano le leggi nazionali. Sul punto, la Società afferma che "*[c]on centinaia di milioni di post pubblicati ogni giorno nel mondo, il nostro obiettivo è quello di rispettare l'espressione dell'utente senza perdere di*

vista le leggi locali applicabili". Di conseguenza, una volta appreso dall'Autorità che gli *account* identificati nell'Atto di Contestazione si ponevano in violazione del diritto italiano, Twitter ha disabilitato l'accesso in Italia agli stessi.

La società inoltre descrive che, tra le varie funzionalità disponibili sulla Piattaforma X, Twitter offre ai propri utenti il servizio denominato "*X Premium*", che consiste in "*un abbonamento opzionale a pagamento che aggiunge la spunta blu sul tuo account [ovverosia, gli account degli utenti] e offre l'accesso in anteprima a nuove funzionalità scelte, come la modifica del post*". Occorre osservare, secondo la Società, che tutti gli *account X Premium* sono sempre tenuti al rispetto dei termini di Servizio e delle Regole e Norme al pari di tutti gli altri *account* che operano sulla Piattaforma X. Inoltre, prima di attivare il servizio *X Premium*, Twitter opera una verifica circa la sussistenza dei c.d. criteri di idoneità da parte degli *account* abbonati. Tale operazione tuttavia, specifica Twitter, "*non implica espressamente o implicitamente, in alcun modo, un controllo preventivo dei contenuti che gli account hanno pubblicato o pubblicheranno antecedentemente o successivamente alla sottoscrizione dell'abbonamento né, tantomeno, una verifica del soggetto che utilizza l'account*". Queste verifiche sono "*realizzate per ridurre il numero di account falsi e poco affidabili e per promuovere una piattaforma di qualità superiore al quale gli utenti possono unirsi e partecipare in sicurezza sulla nostra piattaforma*". Peraltro, la Piattaforma specifica che gli utenti sono incoraggiati a segnalare violazioni tramite l'apposito portale *online* nel Centro Assistenza. Twitter afferma di non essere a conoscenza di segnalazioni precedenti all'atto di contestazione e di aver tentato di comunicare tempestivamente con l'Autorità per dare conto delle tempestive rimozioni effettuate, ma alcune difficoltà di natura tecnica hanno impedito la corretta ricezione da parte dell'AGCOM delle comunicazioni.

La società rileva altresì che, in conformità al diritto europeo, non può essere obbligata a monitorare attivamente *account* o contenuti sulla Piattaforma X, proprio in ragione della sua qualità di *hosting provider* passivo. Citando l'art. 16 del D.lgs. 70/2003, che traspone la direttiva 2000/31/CE, Twitter sottolinea che l'*hosting provider* non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta dell'utente a meno che non sia a conoscenza dell'illegalità e non agisca prontamente per rimuoverle una volta notificato.

La Società evidenzia come le disposizioni normative europee, compreso il recente Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA), confermano tali principi; richiama dunque la sentenza *YouTube-Cyando* della Corte di Giustizia e alcune decisioni del TAR Lazio rese in relazione a casi analoghi, sostenendo che gli *hosting provider* passivi, come Twitter International, sono esenti da responsabilità a meno che non siano a conoscenza e non agiscano immediatamente per rimuovere i contenuti illeciti. Peraltro, sottolinea che la legge esclude l'imposizione di obblighi di monitoraggio attivo in capo agli *hosting provider*, affermando che l'art. 17, comma 1, del Decreto E-Commerce stabilisce che non possono essere soggetti a un "*obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né a un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*".

Infine, Twitter sostiene di aver agito prontamente in seguito alla ricezione dell'atto di contestazione, rimuovendo gli *account* segnalati; sul punto, fa riferimento a casi analoghi in cui il TAR Lazio ha esentato altri *provider*, come Google Ireland Limited, da responsabilità simili. La società conclude affermando che qualsiasi tentativo di attribuire responsabilità a un *hosting provider* passivo violerebbe il regime di responsabilità applicabile. Di conseguenza, Twitter si dichiara non responsabile per i contenuti segnalati, affermando di averli comunque prontamente rimossi immediatamente al ricevimento dell'Atto di Contestazione.

La società ha inoltre specificato che, qualora l'Autorità ritenga di irrogare una sanzione, deve trovare applicazione il criterio del cumulo giuridico (cfr. Art. 2, comma 3, delle Linee Guida sulle sanzioni). In particolare, la società sottolinea che l'Autorità ha chiarito in più occasioni che violazioni ravvicinate e riconducibili a una programmazione unitaria devono essere trattate come un'unica condotta illecita. A tal fine, la parte richiama precedenti decisioni dell'Autorità che confermerebbero l'applicazione del criterio del c.d. cumulo giuridico in casi simili.

2.2 Approfondimento sul servizio di abbonamento “X Premium”

A seguito della richiesta di approfondimenti disposta dal Consiglio dell'Autorità nella propria seduta del 20 dicembre 2023, gli uffici hanno provveduto a richiedere alla Società (prot. n. 329722 del 22 dicembre 2023) di illustrare analiticamente il meccanismo di funzionamento del sistema di abbonamento attivo su “X Premium” che consente di ottenere la cd. “spunta blu”, i relativi requisiti di idoneità, nonché le attività e le modalità di verifica effettuate dal “Team X” con specifica descrizione delle tempistiche, tariffe praticate e di ogni altra utile informazione.

Inoltre, è stato chiesto di illustrare in dettaglio, fornendo copia dei relativi contratti, la natura degli accordi stipulati tra gli *account* e Twitter international e di chiarire la differenza rispetto alla corrispondente voce della medesima cartella denominata “*spesa pubblicitaria*”.

Con successiva nota del 12 gennaio u.s. (prot. n. 10652), la Società ha dato riscontro alla richiesta di informazioni. In particolare, è stato evidenziato che “X Premium” costituisce un abbonamento opzionale a pagamento che propone funzioni aggiuntive per migliorare l'esperienza degli utenti sulla piattaforma X.

Nello specifico, è stato precisato che il predetto servizio “X Premium” si compone di tre piani: Basic, Premium e Premium+, che prevedono un numero incrementale di funzioni a disposizione per ciascun livello. Al contempo, la Società ha chiarito che la “spunta blu” indica esclusivamente che un determinato *account* ha un abbonamento attivo a X Premium e che, conseguentemente, rispetta i relativi c.d. criteri di idoneità.

La società, inoltre, ha specificato che l'abbonamento X Premium e le relative funzioni, inclusa la spunta blu, non sono concepiti per finalità pubblicitarie (e, dunque, non

vengono presentati e commercializzati come *tool* pubblicitari), ma risultano intrinsecamente inidonei a qualunque improprio impiego per scopi pubblicitari (ad esempio, un abbonato a X Premium non ha alcuna garanzia che i contenuti pubblicati vengano mostrati ad un novero di utenti più ampio). In merito ai contratti, la Società ha inteso chiarire che X Premium, *Advertising Revenue Share* e i Servizi Pubblicitari sono tre funzionalità separate, distinte e non intercambiabili. Al riguardo ribadisce inoltre che, diversamente dagli inserzionisti, gli abbonati a X Premium non sottoscrivono alcun servizio pubblicitario né pubblicano contenuti pubblicitari su X.

La Società ha altresì precisato che l'*Advertising Revenue Share* è una funzionalità disponibile su X che permette agli utenti verificati di percepire una quota dei ricavi di Twitter International generati dalle inserzioni pubblicitarie di terze parti mostrate nelle risposte ai contenuti pubblicati su X. Proprio per usufruire della funzionalità gli utenti devono soddisfare precisi requisiti di idoneità, ovvero: 1) essere abbonati a X premium o Organizzazioni Verificate; 2) avere almeno 5 milioni di impressioni organiche sui propri post cumulativi negli ultimi tre mesi; 3) avere almeno 500 *follower*.

In data 23 gennaio u.s. si è svolta l'audizione della parte nel corso della quale la stessa ha chiarito che la funzione denominata "spunta blu" che denota la verifica dell'identità dell'*account* è stata di recente modificata rispetto al passato, divenendo a pagamento nonché parte del sopra richiamato servizio "X Premium".

Parimenti, la Società ha chiarito che l'attività di verifica svolta in merito al servizio di rilascio del segno distintivo "spunta blu" accanto al nome dell'*account* è rimasto identico rispetto al passato, con l'unica differenza che oggi tale servizio è a pagamento. Pertanto, oggi la spunta blu "*può indicare due cose: un account possiede un abbonamento attivo al nuovo servizio Twitter Blue ed è conforme ai criteri di idoneità oppure l'account era stato verificato secondo i precedenti criteri di verifica (attività, notorietà e autenticità)*" (<https://help.twitter.com/it/managingyour-account/about-twitter-verified-accounts>).

Inoltre, la Società ha ribadito che la modalità per accedere ai servizi "X ADS" è diversa e distinta per gli *account* che sottoscrivono il servizio "X Premium". Infatti, gli *account* che si avvalgono di X ADS sono soggetti ad un diverso accordo, denominato "*X Master Service Agreement*".

In sintesi, "X Premium" non costituisce uno strumento pubblicitario ma un servizio in abbonamento tramite il quale vengono offerte agli utenti finali determinate funzioni descritte alla pagina *web* "Informazioni su X Premium", che non hanno scopi pubblicitari, e segue regole precise e distinte. Al fine di poter postare ed effettuare pubblicità sulla piattaforma, è comunque necessario avere uno specifico *account* X ADS e rispettare determinati criteri.

Relativamente alla procedura di "verifica", la società ha chiarito come in precedenza, non esistendo alcun servizio in abbonamento, era sufficiente la sola istanza dell'utente per avviare il processo di verifica del rispetto dei requisiti di idoneità applicabili per ottenere la spunta blu. Diversamente, ad oggi la sussistenza della spunta blu indica che si tratta di

un *account* che ha un abbonamento attivo a “X Premium”. Per rilasciarlo, la Società valuta la sussistenza dei cd. criteri di eleggibilità in circa 72 ore. Se i criteri sono soddisfatti, viene applicata all’*account* dell’abbonato la spunta blu. In caso contrario l’iscrizione è rifiutata e X comunica il rifiuto dell’iscrizione e la mancanza di idoneità. I requisiti, come descritti nell’informativa pubblicata sul sito internet della società, sono: completezza, uso attivo, sicurezza e veridicità. Il controllo effettuato dalla società sulle singole istanze è frutto di una combinazione fra controllo automatico e apporto umano.

Inoltre, la Società ha precisato che esistono procedure interne per assicurare il rispetto delle regole pubblicitarie di X. In particolare, la Società ha chiarito che, se viene pubblicato un contenuto in violazione della normativa di un Paese e delle regole pubblicitarie di X questo viene rimosso.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

- Sulla legittimazione passiva della società Twitter Italia S.r.l.

In merito alla carenza di legittimazione passiva della società *Twitter Italia S.r.l.* l’Autorità prende atto di quanto dichiarato nel corso del procedimento, individuando, per l’effetto, esclusivamente la società *Twitter International Unlimited Company* quale destinataria della presente delibera.

- Sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 9 del decreto dignità

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla società relative all’asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

L’articolo 9 del sopra citato Decreto dignità prescrive che “*al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]*”.

Il comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Invero, la *ratio* del divieto, che giustifica l’ampiezza del perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, risiede nell’esigenza di contrastare il fenomeno della ludopatia,

(qualificato oggi come “*disturbo da gioco d’azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani, etc.).

Ai fini dell’irrogazione della sanzione trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

La norma punisce “*il committente*”, “*il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” e “*l’organizzatore della manifestazione, evento o attività*” responsabili della propria azione od omissione “*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*”.

Come confermato da costante giurisprudenza, non rileva che il proprietario del mezzo o del sito sia o possa essere “*consapevole*” dell’illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Nel caso di specie, il legislatore ha infatti ritenuto di porre in capo a tutti i soggetti obbligati il divieto di realizzare “*qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo*” al fine di assicurare un contrasto serio ed effettivo nei confronti dei pericoli connessi alla pubblicità (tanto più se propagata con un mezzo così pervasivo come il mezzo *internet*) dei giochi a pagamento con vincite in denaro. Il divieto ha, dunque, una portata così ampia che in capo ai soggetti obbligati non residuano margini di discrezionalità sulla possibile liceità di contenuti afferenti a giochi con vincite in denaro.

L’Autorità, con la richiamata delibera n. 132/19/CONS, ha adottato le Linee guida con l’obiettivo di coordinare le nuove previsioni del Decreto dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea. Segnatamente, le Linee guida si prefiggevano di fornire chiarimenti interpretativi rispetto all’applicazione dell’articolo 9, ma limitatamente ai servizi media tradizionali.

Come chiarito dal TAR del Lazio nella sentenza n. 11036/2021 “*il potere sanzionatorio dell’Autorità nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero non possa [Può, ndr] ritenersi limitato neppure dalla sopra riportata previsione di cui all’art. 4 delle Linee Guida, alle quali il Collegio non riconosce natura di atto amministrativo precettivo; le stesse infatti vanno qualificate sub specie di circolare interpretativa, le cui indicazioni, seppure volte ad indirizzare uniformemente l’attività degli uffici, possono essere motivatamente disattese dalla stessa autorità emanante, all’esito di diversa valutazione, come avvenuto nel caso di specie.*

Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, in una inammissibile limitazione, ad opera di un atto amministrativo, dell’efficacia di una norma di legge che non esclude dalla propria applicabilità i soggetti stabiliti all’estero; né il provvedimento impugnato risulta avere fatto applicazione del Regolamento UE 20 giugno 2019 n. 1150 (avente ad oggetto la promozione di condizioni di equità e trasparenza per gli utenti commerciali

dei servizi di intermediazione online), il quale appare richiamato solo nelle premesse quale esempio di normativa inerente i motori di ricerca online applicabile a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore degli stessi” (cfr. Sentenza Tar per il Lazio n. 11036 del 28 ottobre 2021).

- *Sull’inapplicabilità della direttiva e-commerce al divieto di cui all’articolo 9 del decreto dignità*

In via preliminare, occorre rilevare la completa estraneità della disciplina nazionale afferente al divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro alle previsioni di cui alla direttiva *e-commerce*.

In particolare, si osserva che l’articolo 1 della richiamata Direttiva al comma 5, lett. d) prevede espressamente che questa non si applichi ad alcuni specifici e puntuali servizi della società dell’informazione tra cui *“i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”*.

Al riguardo, il TAR per il Lazio nella sentenza n. 11036/2021 ha sollevato tale eccezione affermando *«deve in primo luogo escludersi che il potere sanzionatorio dell’AGCom nella materia all’esame possa essere limitato dalle disposizioni della Direttiva “e-commerce”, poiché quest’ultima esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna»*”.

In particolare, il giudice di prime cure ha ricordato che ciascuno Stato membro è libero di regolare autonomamente tale materia: *“Ne consegue che gli Stati membri hanno il potere di emanare disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, ancorché le stesse possano determinare delle restrizioni all’offerta ed alla prestazione di servizi, anche nell’ambito della società dell’informazione”*.

A tal riguardo, è necessario ribadire che, con specifico riferimento alla natura di *hosting provider*, il Decreto dignità ha inteso adottare una norma generale che non consente in alcun modo di promuovere direttamente o indirettamente giochi con vincite in denaro.

Ne discende, quindi, che, contrariamente a quanto affermato da Twitter, la società non può invocare in ogni caso il regime di esenzione di responsabilità previsto.

- *Sul regime di responsabilità di “X” in ragione della sua natura di hosting provider*

Chiarito tale fondamentale aspetto, si osserva, in via subordinata, che la società, come detto, ritiene di poter beneficiare del regime di esenzione delineato dal quadro normativo di riferimento, in ragione della natura di *“hosting provider passivo”* del proprio servizio di condivisione di contenuti *“X”*.

A tale riguardo, la società richiama, in particolare, l’articolo 14 della Direttiva *e-commerce* (oggi articolo 6 del DSA), nonché la relativa giurisprudenza unioniale e nazionale sul tema.

In particolare, la richiamata previsione, avente ad oggetto l'attività di *hosting provider*, prevede che *“nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:*

a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi” (enfasi aggiunta).

Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità in ragione della propria natura di *hosting provider* della piattaforma di condivisione “Twitter” è necessario che la società tramite il proprio servizio (1) *“non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita”*, ovvero (2) *“non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”*.

Inoltre, sebbene l'articolo 8 del DSA (ex articolo 17 del Decreto n. 70/2003 sul commercio elettronico) preveda che l'*hosting provider* non abbia un obbligo generale di controllo delle informazioni memorizzate, né un obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze che indichino un'attività illecita, è altresì chiaro che al fine di poter invocare l'esenzione generale di responsabilità la piattaforma non deve essere in alcun caso a conoscenza dell'illiceità del contenuto trasportato. La conoscenza effettiva dell'illiceità dei contenuti trasportati rende infatti responsabile la piattaforma stessa a prescindere dalla segnalazione derivante dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente.

Occorre, infatti, rilevare che la disciplina giuridica dell'*hosting provider* è risalente (introdotta dalla direttiva *e-commerce* e oggi confluita nel Regolamento DSA) e che, proprio in ragione del rapidissimo sviluppo tecnologico, la stessa è stata oggetto di numerosi chiarimenti e mutamenti giurisprudenziali che ne hanno tracciato una più puntuale perimetrazione soggettiva.

Con specifico riferimento alla giurisprudenza, nazionale e, unionale, questa si è pronunciata in più occasioni sulla nozione di *hosting provider* (Cassazione Civile Sez. I, sentenza n. 39763/2021, Cassazione Civile Sez. I, sentenza n. 7708/2009, Corte di giustizia UE 7 agosto 2018, Cooperatieve Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta, C-521/17, Corte di giustizia UE 11 settembre 2014, C-291/13, Sotiris Papasavvas, Corte di giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay International, Corte di giustizia UE 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08, Google c. Luis Vuitton) chiarendo che il regime generale di esenzione di responsabilità è *in primis* soggetto al rispetto delle due condizioni previste dall'articolo 16 del Decreto *e-commerce* sopra menzionate.

In particolare, è stato chiarito che occorre verificare in concreto (*case by case*) l'eventuale responsabilità della piattaforma rispetto ai contenuti da essa veicolati.

Più di recente, su tale aspetto si è pronunciato prima il Consiglio di Stato e poi il Tar per il Lazio il quale ha rilevato che «non è sufficiente affermare di essere qualificabile, alla stessa stregua di “Yahoo!”, come un hosting provider passivo (cfr. pag. 25), ovvero di essere stata autonomamente qualificata come tale nell'ambito di un giudizio positivamente definito in suo favore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4359), tenuto conto che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10510/2023 ha sottolineato (con riguardo ad una violazione identica) che “i precedenti della sezione evocati e la relativa qualificazione di hosting provider passivo non possono assumere il rilievo indicato da parte appellante, in quanto o sono stati resi in relazione ad ipotesi normative distinte dal caso in esame che riguarda l'applicazione di una norma fiscale avente carattere imperativo (i casi invocati come precedenti riguardavano le cc.dd. pratiche commerciali scorrette, per la stessa Viagogo), ovvero sono caratterizzati da una fattispecie distinta e da una motivazione valutata come carente (cfr. sentenza 7949 del 2022)» (cfr. Sentenza del Tar per il Lazio n.3387/2024).

E' dunque necessario osservare che la qualifica dell'attività dell'*hosting provider* richiamata dalla società a sostegno della propria condizione non trova alcun fondamento normativo essendo, invece, una qualificazione meramente giurisprudenziale che proprio in ragione del cambiamento della condotta delle piattaforme nel tempo ha identificato non più un ruolo totalmente passivo ma anche uno attivo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha, infatti, rilevato che è sufficiente che il prestatore di servizi sia stato, in qualunque modo, al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi e agire conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera *b*), della citata Direttiva *e-commerce* (sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal C-324/09, EU:C:2011:474, punto 122).

A tal riguardo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7708/2019 ha richiamato il considerando 38 della Direttiva *E-commerce* in base al quale “Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendo/i, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.”.

Ed ancora, la medesima Corte, nella stessa pronuncia ha precisato che “(l)a figura dell'hosting provider attivo va ricondotta alla fattispecie della condotta illecita attiva di concorso. [...] Gli elementi idonei a delineare la figura o “indici di interferenza” da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono – a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti/ operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare

ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati” (enfasi aggiunta) .

Inoltre, la medesima Corte di cassazione ha chiarito, proprio in linea con quanto già affermato in merito alla conoscenza dei contenuti trasportati dalla piattaforma, da ultimo e per quanto qui di interesse, che “i servizi prestati on line e, segnatamente, l’attività di hosting hanno subito nel corso degli ultimi anni un’evoluzione radicale. La cernita ed il riordino dei contenuti, lungi dall’essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggi il cuore dell’attività economica di un hosting provider.

Grazie a sistemi di data mining (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l’estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di big data, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di hosting. Attraverso complessi sistemi di profilazione dell’utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell’utenza, in modo da variare l’offerta dei contenuti a seconda dei 9 di 16 destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti.

Traendo le dovute conclusioni, è evidente che i fatti accertati giustificano l’inquadramento dell’attività svolta dalla ricorrente nel paradigma dell’hosting provider attivo” (così Cass., ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39763).

In altri termini, osserva la Cassazione, l’evoluzione tecnologica e la capacità di elaborare in modo automatizzato quelle informazioni e quei dati, che prima erano solo “ospitati”, temporaneamente o definitivamente sui *server*, comporta che oggi essi siano “elaborati” per trarre ulteriori profitti e, quindi, risulta oggi non più predicabile alcuna presunzione di “ignoranza” sui contenuti ospitati per conto terzi.

Ne discende, quindi, che, contrariamente a quanto affermato da Twitter, non è possibile qualificare la sua attività quale *hosting provider* passivo aprioristicamente, ma è necessaria una attenta valutazione in funzione della fattispecie riscontrata.

Ciò posto, al fine di qualificare correttamente l’operato della piattaforma X alla luce della normativa in parola è necessario verificare in relazione alle evidenze raccolte in fase endoprocedimentale la conoscenza degli illeciti ad essi contestati.

In linea generale, si osserva che, di regola, tra l’utente comune, che crea un *account*, e la piattaforma intercorre sempre un rapporto negoziale mediante la stipula di un “contratto per adesione”, in quanto è sufficiente l’accettazione delle clausole unilateralmente predisposte dal fornitore del servizio intermediario, affinché il rapporto sinallagmatico si perfezioni.

Ebbene, poiché da tale negozio non deriva un impegno da parte della piattaforma a verificare preventivamente i contenuti da caricare, qualora uno di questi violasse il Decreto dignità si dovrà ritenere che l’effettiva conoscenza della illiceità del contenuto caricato da parte della piattaforma ospitante derivi (o comunque sia dimostrabile), di fatto,

solo dall'atto di contestazione dell'Autorità che qualifica il contenuto specifico come illecito.

- *Sugli account non verificati, e privi di c.d. spunta blu, di X*

Come detto, la società ha fornito gli elementi identificativi di tutti gli *account* contestati distinguendo tra (i) gli *Account* che hanno sottoscritto solo i Termini di Servizio; e (ii) gli *Account* che, oltre ai Termini di Servizio, hanno sottoscritto accordi commerciali con Twitter International.

Relativamente a 11 *content creator* (figura 1) sui 20 contestati, si osserva, alla luce di quanto dichiarato dalla Società circa l'assoluta mancanza di ogni tipo di rapporto commerciale, che non può essere imputata alcuna responsabilità in capo alla piattaforma in oggetto in quanto la stessa non ha avuto alcuna conoscenza dell'illecito commesso presso il proprio servizio "X" di condivisione di contenuti, in ossequio a quanto previsto dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla richiamata direttiva *e-commerce* nonché alla luce del dettato dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA.

n.	Nome account	url
1	SlotsMarko	https://twitter.com/MarkoBonus
2	LuckyLunaTV	https://twitter.com/luckylunatv
3	Livespins	https://twitter.com/WeAreLivespins
4	Red Rake Gaming	https://twitter.com/RedRakeGaming
5	QuickSpin	https://twitter.com/quickspinab
6	Casino Squad	https://twitter.com/casinosquad18
7	StakeDrake	https://twitter.com/StakeDrake1
8	SPIKE	https://twitter.com/SPIKEslot
9	Life is a Game	https://twitter.com/Life_is_a_Game
10	Skill and Bet	https://twitter.com/skillandbet
11	Bet Club	https://twitter.com/BetClub

Figura 1

In particolare, alla luce dei criteri identificati dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA, la società non era nelle condizioni di conoscere l'illecito commesso dagli autori degli 11 *account* sopra individuati.

Difatti, mancando qualsiasi tipo di controllo, in particolare circa la sussistenza dei relativi requisiti quantitativi e qualitativi, la società non era nelle condizioni di conoscere gli illeciti commessi.

- Sugli account verificati di X

Di contro, rispetto ai restanti 9 *account* (figura 2), si rileva che, avendo la società avuto conoscenza dell'illiceità dei vari *account* ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DSA, non possa beneficiare della condizione di esenzione di responsabilità ivi prevista.

n.	Nome account ¹	url
1	ConkeR H (*)	https://twitter.com/ConkerRich
2	CasinoDaddy	https://twitter.com/casino_daddy
3	CLASSYBEEF (*)	https://twitter.com/classybeef
4	Roshtein (*)	https://twitter.com/roshteins
5	Trainwreck (*)	https://twitter.com/Trainwreckst
6	SlotsJudge	https://twitter.com/SlotsJudge
7	King Tipster (*)	https://twitter.com/The_KingTipster
8	Mania Slot	https://twitter.com/ManiaSlot
9	500 Casino (*)	https://twitter.com/CSGO500

Figura 2

In particolare, in relazione ai sopra riportati *account*, secondo quanto chiarito dalla società in riferimento ai vari e diversi servizi di abbonamento, quali: “X Premium” con relativa spunta blu ([Termini di Servizio per gli acquirenti su X \(twitter.com\)](#)), 1 “Business” <https://legal.twitter.com/it/purchaser-terms.html>, “Affiliate VO” ([X Ads policies \(twitter.com\)](#)), emerge la responsabilità della società in relazione ai controlli, sia automatici che umani svolti da parte dei dipendenti della società, in un lasso temporale ben definito, come descritto, tali da non consentire alla piattaforma di poter beneficiare

¹ (*) Account con la cd “spunta blu”

di nessuna delle due condizioni di esenzione di responsabilità, previste dall'articolo 6 del DSA.

Come sopra descritto, i vari meccanismi di funzionamento delle procedure poste in essere dalla società in merito ai vari servizi commerciali offerti ai propri utenti (a pagamento) prevedono una preliminare e necessaria fase di valutazione da parte della piattaforma, prima di concludere il contratto, volta all'analisi dei contenuti del canale in questione.

In particolare, la società dichiara nella sezione del proprio sito dedicata alle informazioni utili all'utente per accedere alle "Advertising Revenue Share" che è necessario il raggiungimento di determinate soglie. Proprio per usufruire della funzionalità gli utenti devono soddisfare precisi requisiti di idoneità, ovvero: 1) essere abbonati a X premium o Organizzazioni Verificate; 2) avere almeno 5 milioni di impressioni organiche sui propri post cumulativi negli ultimi 3 mesi; 3) avere almeno 500 follower. Al raggiungimento di dette soglie vi è possibilità, a seguito di una specifica valutazione del rispetto degli anzidetti criteri, di accedere alla funzione in oggetto.

Ne discende, pertanto, che la società era o avrebbe dovuto essere al corrente dell'illeceità di tali *account* in ragione dei controlli effettuati in un lasso di tempo determinato dalla società tramite un controllo automatico e un apporto umano; tali da non consentire il ricorrere di nessuna delle due condizioni per beneficiare dell'esenzione della responsabilità tipica delle piattaforme di *hosting* ex articolo 6, comma 1 lett. a) e b) del DSA.

- *Sul cumulo delle sanzioni*

Con riferimento alla determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla società, la sanzione non viene determinata per singolo contenuto violativo presente in ciascuno degli *account* identificati ma in ragione del complesso dei contenuti violativi presenti all'interno di ciascuno dei 9 *account* verificati.

- *Sugli account contestati ed ancora accessibili*

Occorre, infine, rilevare che, contrariamente a quanto avvenuto per la maggior parte degli *account* identificati puntualmente nell'atto di contestazione, alcuni *account* risultano ancora accessibili. In particolare, si tratta dell'*account*: "500 Casino" (<https://twitter.com/CSGO500>) e dell'*account* "Bet Club", (<https://twitter.com/BetClub>).

- *Sul valore economico della pubblicità*

Con nota trasmessa in data 20 settembre 2023, l'Autorità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto dignità - a norma del quale la violazione del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria "di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità" - ha richiesto ogni più utile informazione funzionale alla determinazione del "valore della sponsorizzazione o della pubblicità" avuto riguardo alla fattispecie oggetto di contestazione, ed in particolare ogni tipo di ricavo da pubblicità

diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in *stream*, *video discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) afferenti a ciascuno dei sopra richiamati *account* Twitter, e, inoltre, di trasmettere gli elementi identificativi dei suddetti *content creators*.

Con nota del 30 ottobre 2023 (prot. n. 278348) la Società ha trasmesso le informazioni richieste dall'Autorità relativamente a tutti i 20 *account* ad essa contestati. Al riguardo, ha rilevato che 11 di questi non hanno sottoscritto alcun accordo commerciale con la piattaforma; i restanti 9 hanno stipulato a vario titolo accordi commerciali ottenendo, tra i vari benefici, anche la cd. spunta blu.

Parimenti, sono stati forniti, per ciascuno dei suddetti profili/*account*, i ricavi, inclusa la quota riservata ai *content creators* da parte della Twitter International. Esaminati i dati trasmessi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto dignità, ai fini della determinazione della sanzione da applicare nei confronti di Twitter rileva la soglia predeterminata dalla legge. Pertanto, per ciascun illecito riscontrato la sanzione è pari ad euro 50.000,00, in ragione del fatto che il 20% del valore della pubblicità, in termini di ricavi complessivamente percepiti dalla società per ciascuno dei 9 illeciti riscontrati risulta esserne inferiore a detto importo.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 11/23/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità limitatamente ai 9 *account* sopra identificati;

ACCERTATO che la società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che rispetto ai valori dichiarati da Twitter in merito al valore della pubblicità di ciascun *account* sopra identificati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, in oggetto trova applicazione la sanzione pari a euro 50.000,00;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: “*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)*”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo *account*, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla società Twitter la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO che ciascuno dei 9 *account* è stato verificato da Twitter con risorse tecniche ed umane per un arco temporale ampio e che, pertanto, la società ha colposamente omesso di rilevarne la natura promozionale di giochi a pagamento con vincite in denaro, in violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità;

CONSIDERATO che, nel caso *de quo*, la condotta, unitariamente rilevata e contestata, si estrinseca in nove (n. 9) violazioni, una per ogni singolo *account* "verificato" relativi a contenuti aventi natura di comunicazione pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro, in applicazione del criterio del cumulo materiale del regime ordinario da applicarsi in tema di quantificazione delle sanzioni amministrative;

RITENUTO ai sensi dell'articolo 8 della legge 689/81 di aumentare sino al triplo ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria in ragione dell'enorme quantità di post diffusi, del numero di visualizzazioni ed interazioni in ciascun *account*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.350.000,00 (unmilionetrecento cinquantamila/00) corrispondente alla cornice edittale prevista complessivamente per i 9 *account* "verificati" da Twitter in cui è stata rilevata la violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità tramite la promozione, attraverso una moltitudine di contenuti ivi diffusi, dei siti con vincite in denaro, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni amministrative, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in quanto il bene giuridico protetto dalla norma, ossia il contrasto della ludopatia, esige una tutela rafforzata proprio al fine di evitare effetti pregiudizievoli in danno dei consumatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, ha provveduto a chiudere 18 dei 20 *account* ivi identificati. La società non risulta aver posto in essere alcun accorgimento atto a prevenire future violazioni della normativa in oggetto.

C. Personalità dell'agente

La società è dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni richiamate e, peraltro, si era obbligata contrattualmente a verificare la liceità dei contenuti veicolati tramite gli *account* "verificati".

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, tenuto conto che la Commissione europea lo scorso 25 aprile 2023 ha designato la piattaforma "X" quale (VLOP) [Very Large Online Platform](#) in ragione dei 112 milioni di utenti mensili attivi dichiarati dal predetto servizio, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto e tale da indurre a ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover identificare la responsabilità della società esclusivamente rispetto a quei nove (9) *account* verificati e sopra riportati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per ciascuna violazione della disposizione normativa contestata nella misura pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) per ciascuna delle nove (n. 9) condotte contestate sopra riportate, per un totale di euro 1.350.000,00 (unmilione trecentocinquantamila/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO, inoltre che, in linea con la giurisprudenza nazionale ed europea (Corte giust. 24 novembre 2011, c.70/10, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL – SABAM - e Corte giust.16 febbraio 2012, causa C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA – SABAM - c. Netlog NV) e, come visto, in attuazione di quanto previsto specificatamente dalla direttiva e-commerce prima e nel Digital Services Act adesso, sebbene il monitoraggio generale non sia previsto e non possa essere imposto all'*hosting*, è sempre ammesso un monitoraggio specifico relativo a contenuti analoghi o equivalenti;

RILEVATO, al riguardo, più di recente, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea è tornata sul tema affermando che "*sebbene il citato articolo 15, paragrafo 1 vieti agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, o un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, come emerge dal considerando 47 della direttiva in parola, tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici»*" (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 3 ottobre 2019 C-18/18). La Corte europea ha infatti ricordato che i prestatori

di servizi di *hosting* possono sempre e comunque essere destinatari di provvedimenti ingiunzioni *“anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile” e che le Autorità degli Stati membri devono “prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa”;*

RILEVATO, altresì, che il cd principio di *notice and stay down* sopra richiamato è stato di recente richiamato anche dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 7708/2019 in cui veniva ordinato ad un operatore *“un obbligo di astenersi di pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto”* nonché dalla direttiva *copyright* (2019/790) all’articolo 17, par. 4 lett. c) ai sensi del quale un prestatore di servizi di condivisione di contenuti, al fine di poter beneficiare dell’esenzione di responsabilità, ha l’obbligo di dimostrare di *“aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”;*

RILEVATO, infine, che anche il Tribunale civile di Milano si è pronunciato su detto aspetto adottando sin anche delle ordinanze dinamiche (c.d. *“dynamic injunctions”*) che hanno previsto *“un divieto di ripetizione dell’illecito, nonché il divieto di mettere a disposizione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma tali materiali [...] e delle informazioni idonee al loro reperimento in rete”* (Tribunale di Milano Sezione XIV Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al n. 30185/2019 R.G. del dell’8 settembre 2022; in senso analogo cfr. Tribunale di Milano Sezione XIV Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al n. 30185/2019 R.G. del dell’8 settembre 2022);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità

ORDINA

alla società Twitter International Unlimited Company con sede legale 1 3 Cumberland PL Fenian Str Dublin 2, Irlanda

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;

- di rimuovere dalla piattaforma di condivisione di contenuti “X” l’accesso all’*account*: “500 Casino” (<https://twitter.com/CSGO500>) e all’*account* “Bet Club”, <https://twitter.com/BetCIub>), entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it;
- di rimuovere/inibire dalla piattaforma di condivisione di contenuti “X” video e/o immagini caricati successivamente alla notifica della presente delibera dai *content creator* identificati nell’atto di contestazione i cui contenuti siano analoghi o equivalenti a quelli oggetto del presente procedimento e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 65/24/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81. La società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’ allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 65/24/CONS*”

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba